

TESTI DELLE COSTITUZIONI (*)

I.

COSTITUZIONE SIRIANA DEL 5 SETTEMBRE 1950 (1)

PREAMBOLO

Noi rappresentanti del popolo siriano arabo, riuniti in Assemblea Costituente per volontà di Dio e libero desiderio del popolo, proclamiamo di aver elaborato questa Costituzione per attuare i seguenti santi scopi:

Stabilire la giustizia su solide basi così che essa garantisca a ogni individuo il suo diritto, senza timore nè parzialità; e questo consolidando la magistratura e rafforzandone l'indipendenza all'ombra di un Governo (2) repubblicano, democratico, libero.

Garantire a ogni cittadino le fondamentali comuni libertà; far sì che egli possa goderne effettivamente sotto la protezione della legge e dell'ordine, giacchè le libertà generali sono la più alta espressione della personalità, dignità e umanità.

(*) V. *retro*, p. 420. I testi delle costituzioni della Siria, della Giordania e dell'Eritrea sono riprodotti con il cortese consenso dell'Istituto per l'Oriente.

(1) *ad-Dustur as-suri*. La traduzione è stata curata dalla dott. Maria Nallino, sul testo arabo pubblicato a cura della Tipografia della Repubblica Siriana (*Matba'at al-Gumhuriyyah as-Suriyyah*), in 16°, 67 pp.; una traduzione francese non ufficiale è stata pubblicata nel *Recueil des lois syriennes et de législation financière*, anno II, n. 8, agosto 1950, a cura di J. ANHOUR e V. SYRIANI.

Sulla nuova costituzione si può vedere l'articolo di Majid KHADDURI, *Constitutional Development in Syria*, in *The Middle East Journal*, vol. V, n. 2, Primavera 1951, pp. 137-160 e, per quel che riguarda la questione religiosa, M. NALLINO, *Islam e minoranze religiose nella nuova Costituzione siriana del 1950*, in *Oriente Moderno*, XXX, 1950, pp. 110-117.

(2) *hukm*.

Diffondere lo spirito di fratellanza ed accrescere il sentimento sociale fra tutti i cittadini sì che ognuno senta di essere parte dell'edificio della patria e che la patria ha bisogno di lui.

Inculcare il dovere di difendere la patria, la repubblica, la Costituzione, e questo da parte di ogni cittadino, con la contribuzione del proprio sangue, della propria ricchezza, della propria opera e della propria scienza.

Liberare i cittadini dai mali della povertà, delle malattie, dell'ignoranza e della paura, stabilendo un sano ordinamento economico e sociale che renda effettiva la giustizia sociale, protegga l'operaio e il contadino, rassicuri il debole e il timoroso, porti ogni cittadino al godimento dei beni della patria.

Garantire l'uguaglianza nei pubblici doveri e nei diritti sanciti dalla Costituzione e stabiliti dalle leggi e specialmente imporre tasse su base progressiva ⁽³⁾ affinché ci sia uguaglianza nel sacrificio e nell'entità della contribuzione.

Rafforzare la personalità individuale, darle una cultura e proteggerla per modo che ogni cittadino senta che egli è il primo responsabile della sicurezza, del presente e dell'avvenire della patria, che la patria è la verità eterna, imperitura, che i Siriani tutti ne sono i custodi fino a quando la consegneranno ai loro figli piena di prestigio e potente; questo avverrà col dare al popolo una vera cultura nazionale, col diffondere l'istruzione, con renderne facile il raggiungimento, con l'accrescere lo spirito di sacrificio per il bene della comunità.

Essendo la maggioranza del popolo di religione musulmana, lo Stato proclama il suo attaccamento all'Islam e ai suoi ideali.

Noi proclamiamo anche che il nostro popolo è deciso a rafforzare i suoi legami con i popoli del mondo arabo e musulmano, a edificare il suo nuovo Stato sulla base della retta morale portata dall'Islam e dalle altre religioni rivelate e a combattere l'ateismo e la dissoluzione dei costumi.

Proclamiamo che il nostro popolo, il quale, con la sua storia, il suo presente e il suo avvenire, è parte della Nazione araba, guarda al giorno in cui la nostra Nazione araba sarà unita in unico Stato e adopererà ogni sforzo per attuale questo santo desiderio all'ombra dell'indipendenza e della libertà.

Proclamiamo che questo preambolo è parte inseparabile di questa Costituzione ed è stato elaborato per ricordare ai cittadini i principii su cui si basa la loro legge fondamentale.

Noi, rappresentanti del popolo siriano arabo, scongiuriamo Dio, Alto e Potente, di proteggere la nostra Nazione e il nostro popolo, di preservarli da ogni avversità, di dirigere i nostri passi affinché possiamo attuale il nostro ideale, ricostruire l'edificio della gloria ereditaria edificato dai nostri grandi antenati e indicare ai nostri figli la via della grandezza e della potenza.

TITOLO I.

Della Repubblica siriana

ART. 1. — 1. La Siria è una repubblica araba, democratica, parlamentare a sovranità completa.

2. Essa è un'unità politica, indivisibile, e non si può cedere alcuna parte del suo territorio.

3. Il popolo siriano è parte della Nazione araba.

ART. 2. — 1. La sovranità spetta al popolo, non è lecito ad alcun individuo nè ad alcuna collettività reclamarla per sè.

⁽³⁾ *tas'udi.*

2. La sovranità poggia sul principio del governo del popolo, per mezzo del popolo, a favore del popolo.

3. Il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei limiti sanciti nella Costituzione.

ART. 3. (4). — 1. La religione del Presidente della Repubblica è l'islam.

2. Il diritto musulmano (5) è la fonte principale della legislazione.

3. La libertà di fede è tutelata; lo Stato rispetta tutte le religioni rivelate (6) e garantisce la libertà di esercizio di tutti i loro culti, purchè questo non turbi l'ordine pubblico.

4. Gli statuti personali delle comunità religiose sono tutelati e rispettati.

ART. 4. — L'arabo è la lingua ufficiale.

ART. 5. — La capitale della Repubblica è Damasco.

ART. 6. — 1. La bandiera siriana ha la seguente forma: la sua lunghezza è il doppio della sua larghezza; ha tre (strisce) colorate di uguali dimensioni e disposte parallelamente; la più alta è verde, (la seconda) bianca e (la terza) nera. La sezione bianca contiene, (disposte) in linea retta, tre stelle rosse a cinque punte (7).

2. L'emblema della Repubblica e l'inno nazionale saranno stabiliti per legge.

TITOLO II.

I principii fondamentali.

ART. 7. — I cittadini sono uguali davanti alla legge nei doveri, nei diritti, in dignità e posizione sociale.

ART. 8. — Lo Stato garantisce a tutti i cittadini la libertà, la sicurezza e l'uguaglianza di possibilità (8).

ART. 9. — Ognuno ha il diritto di adire ai tribunali entro i limiti della legge. Il processo (9) avviene pubblicamente quando la legge non disponga diversamente.

ART. 10. — La libertà dell'individuo è tutelata.

1. Ognuno è innocente finchè non è dichiarato colpevole con giudizio legale.

2. Si può sottoporre qualcuno a inchiesta (10) o arrestarlo soltanto in seguito a ordinanza o decisione emanata dalle autorità giudiziarie oppure se egli è colto in flagrante delitto (11) o allo scopo di tradurlo davanti alle autorità giudiziarie sotto l'accusa di aver commesso una colpa o un delitto (12).

3. Non è lecito sottoporre alcuno a torture o a trattamento umiliante; la legge stabilisce pene per coloro che facciano ciò.

4. Le autorità amministrative non hanno il diritto di sottoporre qualcuno ad

(4) Per le controversie intorno a questo articolo si veda M. NALLINO, *art. cit.*

(5) *al-fiqh al-islami.*

(6) *al-adyan as-samawiyah.*

(7) La bandiera non è mutata. In una prima stesura della Costituzione si era pensato di dare alla Repubblica una nuova bandiera, ma le forti polemiche dei giornali che sostenevano che la bandiera, simbolo della patria, non doveva essere cambiata, hanno ottenuto che la bandiera non fosse toccata.

(8) *takafu' al-furas.* Nella trad. francese: « l'égalité des conditions ». Evidentemente si vuole intendere l'uguaglianza di tutti i cittadini nella possibilità di esplicazione delle loro attività e di conseguimento delle proprie aspirazioni.

(9) *muhakamah.*

(10) *taharri ahad^m.*

(11) *fi halat al-garam al-mashud.*

(12) *ginayah au gunhah.*

arresto preventivo, salvo in caso di emergenza ⁽¹³⁾ o di legge marziale o di guerra e conformemente alla legge.

5. Ad ogni persona tratta in arresto devono essere notificati per iscritto, entro le ventiquattro ore, i motivi dell'arresto e il testo della legge in base alla quale è stata arrestata. Inoltre essa deve essere deferita alle autorità giudiziarie al massimo entro 48 ore dall'arresto.

6. Ogni arrestato ha il diritto di presentare, in persona o per mezzo di un avvocato o di un parente, una petizione al giudice competente per opporsi alla legalità dell'arresto. Il giudice deve subito esaminare questa petizione; farà chiamare il funzionario che ha ordinato l'arresto, lo interrogherà sull'accaduto e se troverà che l'arresto non è legale ordinerà di liberare subito l'arrestato.

7. Il diritto di difesa è garantito in tutti gli stadi dell'istruttoria e del processo, dinanzi a tutti i tribunali, in conformità con le disposizioni di legge.

8. Non è lecito istituire tribunali penali eccezionali; in caso di emergenza saranno formulate norme speciali per i processi.

9. Solo i membri dell'esercito possono essere giudicati da Tribunali militari; la legge stabilisce i casi di eccezione a questa regola.

10. Nessuno sarà condannato a causa di una azione o di un'omissione che, al momento in cui furono commesse, non erano punibili secondo le leggi allora vigenti, nè si applicherà una pena maggiore di quella applicabile al momento in cui furono perpetrate.

11. Chiunque sia stato condannato con sentenza definitiva, abbia avuto applicata la pena e abbia accertato l'errore nella sentenza, ha diritto di reclamare dallo Stato l'indennizzo del danno sofferto.

ART. 11. — Il carcere è luogo di punizione e mezzo per redimere e rieducare il colpevole; la legge garantisce la realizzazione di questo scopo.

ART. 12. — Le abitazioni sono inviolabili; non è lecito entrarvi o perquisirle se non in caso di flagrante delitto o col permesso del loro padrone o in seguito a ordinanza giudiziaria.

ART. 13. — Le corrispondenze postali, telegrafiche e le conversazioni telefoniche ecc. sono segrete; non è lecito intercettarle, ritardarle o prenderne visione salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

ART. 14. — 1. Lo Stato garantisce la libertà di opinione. Ogni Siriano ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione mediante la parola, lo scritto, l'immagine e gli altri mezzi di espressione.

2. Nessuno sarà punito a causa della propria opinione a meno che egli oltrepassi i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 15. — 1. I giornali e la stampa sono liberi entro i limiti della legge.

2. Non è lecito sospendere i giornali nè revocare la licenza [di pubblicazione] loro [concessa] se non in base alle disposizioni della legge.

3. In caso di proclamazione di legge marziale o di stato di emergenza la legge può imporre ai giornali, alle pubblicazioni, ai libri, alle trasmissioni radiofoniche la censura limitatamente alle questioni concernenti la sicurezza generale e gli obiettivi della difesa nazionale.

4. La legge regola i mezzi di controllo sui proventi dei giornali.

ART. 16. — I Siriani hanno il diritto di riunirsi e di fare manifestazioni in forma pacifica e senza armi entro i limiti della legge.

ART. 17. — I Siriani hanno il diritto di formare associazioni e di appartenervi, a condizione che lo scopo di esse non sia vietato dalla legge.

2. La legge regola le modalità per informare le autorità amministrative della costituzione delle associazioni e le modalità di controllo dei loro proventi.

(13) *halat at-tawari*.

ART. 18. — I Siriani hanno il diritto di formare partiti politici a condizione che i loro scopi siano legali, i loro mezzi pacifici e abbiano un ordinamento democratico.

2. La legge regola le modalità per informare le autorità amministrative della costituzione dei partiti e le modalità di controllo dei loro proventi.

ART. 19. — 1. Non è lecito espellere i Siriani dal territorio della patria.

2. Ogni Siriano ha il diritto di soggiornare e di circolare nel territorio siriano, a meno che ciò gli sia proibito da una sentenza giudiziaria o in ottemperanza a leggi sulla sanità e la sicurezza generale.

ART. 20. — 1. Non si può dar luogo a estradizione dei rifugiati a motivo dei loro principii politici o della loro [azione in] difesa della libertà.

2. Gli accordi internazionali e le leggi stabiliscono le norme dell'extradizione dei delinquenti comuni.

ART. 21. — La proprietà ⁽¹⁴⁾ è pubblica e privata.

1. Lo Stato, gli enti ⁽¹⁵⁾ e i singoli individui possono possedere beni entro i limiti della legge.

2. La legge regola la proprietà ⁽¹⁶⁾ degli stranieri, i suoi limiti e le sue condizioni.

3. La proprietà privata è garantita. La legge stabilisce le modalità del suo acquisto ⁽¹⁷⁾ e del suo godimento ⁽¹⁸⁾ in modo da adempiere la sua funzione sociale.

4. Ogni persona ha diritto alla protezione dei suoi interessi materiali e morali, derivanti dalla sua produzione materiale, scientifica e letteraria.

5. Non è permesso ad alcuno di usare la proprietà privata in modo contrastante con l'interesse pubblico.

6. E' lecita l'espropriazione a scopo di utilità pubblica; essa sarà compiuta in base a una legge che garantisca la corresponsione di un congruo indennizzo.

7. Le miniere, i minerali solidi, liquidi e radio-attivi ⁽¹⁹⁾ e simili, le ricchezze del sottosuolo, le acque minerali, le cascate, i boschi pubblici, le pubbliche strade e tutte le fonte naturali di ricchezza sono proprietà dello Stato.

8. La legge fissa le condizioni per la concessione di permessi di ricerca di minerali e simili.

9. Il diritto di sfruttamento di miniere e simili è concesso mediante una legge in cui venga data la precedenza ⁽²⁰⁾ alle considerazioni di difesa del paese e di salvaguardia della sua indipendenza.

ART. 22. — 1. Per assicurare lo sfruttamento del territorio nazionale in forma conveniente e per stabilire giusti rapporti sociali fra i cittadini è promulgata una legislazione speciale che si basa sui seguenti principii:

a) dovere di sfruttamento della terra; in caso di omissione per un periodo stabilito dalla legge, decade il diritto di godimento;

b) sarà stabilito con una legge, che non avrà effetto retroattivo ⁽²¹⁾, il limite massimo delle terre in godimento o in sfruttamento, secondo le regioni;

c) miglioramento della produzione;

d) incoraggiamento della media e piccola proprietà;

⁽¹⁴⁾ *milkiyyah.*

⁽¹⁵⁾ *al-ashkhas al-i'tibariyyah.*

⁽¹⁶⁾ *tamalluk.*

⁽¹⁷⁾ *hiyazah.*

⁽¹⁸⁾ *tasarruf.*

⁽¹⁹⁾ *mushi'ah.*

⁽²⁰⁾ *awwalawiyah.*

⁽²¹⁾ *maf'ul rag'i.*

e) lo Stato distribuirà ai non possidenti, a un prezzo basso e a rate ⁽²²⁾, una parte delle proprie terre che sia sufficiente per il loro mantenimento.

2. Lo Stato incoraggia la formazione di cooperative ⁽²³⁾ e le controlla.

3. Lo Stato fa costruire villaggi modello e sane abitazioni per i contadini.

4. Sarà promulgata una legge che garantisca la protezione del contadino e l'elevazione del suo livello.

ART. 23. — 1. E' proibita la confisca generale dei beni.

3. La confisca particolare è ammessa per legge per esigenze di guerra o di pubbliche calamità.

ART. 24. — Lo Stato ha facoltà di nazionalizzare mediante legge ogni istituzione o progetto, connesso con l'interesse generale, in cambio di un equo indennizzo.

ART. 25. — Le tasse sono imposte mediante basi giuste e progressive che assicurino i principii di uguaglianza e di giustizia sociale.

ART. 26. — 1. Il lavoro è un diritto di tutti i cittadini e un dovere dettato dall'onore; esso è il più importante degli elementi fondamentali nella vita sociale. Lo Stato ha il dovere di procurarlo ai cittadini e di garantirlo dirigendo e sollevando l'economia nazionale.

2. Lo Stato protegge il lavoro ed elabora per esso una legislazione basata sui seguenti principii:

a) dare al lavoratore una retribuzione che sia conforme alla qualità e alla quantità del suo lavoro;

b) limitare le ore settimanali di lavoro e concedere al lavoratore giornate di riposo settimanale e annuale, retribuite;

c) stabilire un'indennità particolare per i lavoratori con famiglia ⁽²⁵⁾ e in caso di licenziamento ⁽²⁶⁾, malattia, invalidità e infortuni sul lavoro;

d) stabilire le condizioni particolari per il lavoro delle donne e dei ragazzi;

e) sottoporre le officine a regole sanitarie.

3. Lo Stato garantisce agli operai abitazioni sane e la legge fissa i mezzi per questo.

L'organizzazione sindacale ⁽²⁷⁾ è libera entro i limiti della legge. I sindacati hanno personalità giuridica.

ART. 27. — 1. Ogni cittadino ha il diritto di essere garantito, lui e la sua famiglia, dallo Stato in caso di infortuni, malattia, invalidità, orfanezza, vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Per effettuare questo scopo sarà preparato un ordinamento di assicurazione sociale a cui contribuiranno lo Stato, le istituzioni e i singoli individui onde aumentare le necessarie entrate finanziarie.

2. Lo Stato protegge la salute dei cittadini e fonda per essi ospedali, sanatori ⁽²⁸⁾, maternità, facilita loro i mezzi di cura e provvede alle gestanti, alle nutrici e ai bambini.

ART. 28. — 1. L'educazione e l'istruzione sono un diritto per ogni cittadino.

L'istruzione elementare è obbligatoria, gratuita nelle scuole dello Stato e con programma unico. Le scuole elementari private sono obbligate ad applicare i pro-

⁽²²⁾ *bi-badal zahid wa muqassat.*

⁽²³⁾ *al-gam'iyyat at-ta'awuniyyah.*

⁽²⁴⁾ *ḥass*, probabilmente da intendersi qui per « parziale ».

⁽²⁵⁾ *mu'ilun.*

⁽²⁶⁾ *tasrih.*

⁽²⁷⁾ *at-tanzim an-niqabi.*

⁽²⁸⁾ *masahhat.*

grammi decisi dallo Stato, e hanno facoltà di insegnare materie supplementari stabilite dalla legge.

L'istruzione secondaria e professionale ⁽²⁹⁾ è gratuita nelle scuole dello Stato.

La legge stabilisce le materie che le scuole secondarie private sono obbligate a insegnare secondo i programmi dello Stato.

L'insegnamento della religione è obbligatorio in questi gradi [di scuole], per ogni religione secondo le sue credenze.

Lo Stato deve dare la precedenza nei suoi bilanci alla diffusione e alla generalizzazione dell'insegnamento elementare, rurale e professionale per raggiungere l'uguaglianza fra i Siriani, porre la rinascita nazionale su sane basi e facilitare lo sfruttamento del territorio della nazione.

Lo Stato lavora a facilitare l'accesso all'istruzione superiore; le sue istituzioni godranno di indipendenza finanziaria e amministrativa.

2. L'insegnamento deve avere come scopo la formazione di una generazione forte di corpo e di mente, credente in Dio, dotata di costumi virtuosi, orgogliosa dell'eredità araba, istruita, conscia dei suoi doveri e dei suoi diritti, imbevuta dello spirito di solidarietà e fratellanza fra tutti i cittadini.

E' proibito ogni insegnamento in contrasto con gli scopi esposti in questo comma.

3. Si deve aver cura di rafforzare la personalità e le libertà fondamentali.

4. Lo Stato ha la sorveglianza su tutti gli istituti di istruzione nel paese; la legge regola questa sorveglianza.

5. Solo lo Stato ha il diritto di concedere diplomi scolastici e loro equivalenti.

6. Lo Stato assume la responsabilità del movimento sportivo, degli esploratori e della *futuwwah* nelle scuole, nelle società e nei *clubs* e si adopera a proteggerli, rafforzarli e diffonderli.

7. Per realizzare gli scopi dell'educazione e dell'istruzione e fare una salda politica dell'insegnamento è costituito nello Stato un Consiglio dell'Istruzione; la legge stabilisce il numero dei suoi membri, i titoli ⁽³⁰⁾ loro [richiesti] e le modalità della loro designazione.

Compito di questo Consiglio è di proporre i piani e i programmi [di studi] affinché l'insegnamento nei suoi vari gradi e rami sia conforme agli scopi che da esso si attendono.

Il Consiglio dell'Istruzione presenta le sue relazioni al Governo.

8. Lo Stato protegge le scienze e le arti, cura il loro progresso e la loro diffusione e incoraggia le ricerche scientifiche.

9. Lo Stato protegge i monumenti, i luoghi archeologici, le cose aventi valore artistico, storico, culturale.

ART. 29. — Non è lecito imporre ad alcuno un lavoro obbligatorio se non in base a legge nei seguenti casi:

1. Compimento di servizio culturale, costruttivo ⁽³¹⁾, sanitario;
2. Lotta contro le calamità pubbliche;
3. Stato di guerra e di emergenza.

ART. 30. — 1. La difesa della patria e della Costituzione è un dovere sacro per tutti i cittadini.

2. Il servizio militare ⁽³²⁾ è obbligatorio ed è regolato da una legge speciale.

3. L'esercito è il custode della patria; il suo compito è limitato alla difesa dei confini e della sicurezza della patria.

⁽²⁹⁾ *mihni*.

⁽³⁰⁾ *mu'ahhilat*.

⁽³¹⁾ *'umrani*.

⁽³²⁾ *al-gundiyyah*.

4. E' istituito un Consiglio per la difesa nazionale la cui competenza e il numero dei cui componenti sono fissati per legge.

ART. 31. — 1. Le norme per la cittadinanza siriana sono fissate per legge; vi sono facilitazioni speciali per gli emigrati siriani, i loro figli e le persone originarie ⁽³³⁾ dei paesi arabi.

2. La legge fissa la condizione giuridica degli stranieri; sono osservate per questo le consuetudini e gli accordi internazionali.

ART. 32. — 1. La famiglia è l'elemento basilare della società, essa è sotto la protezione dello Stato.

2. Lo Stato protegge e incoraggia il matrimonio e rimuove gli ostacoli materiali e sociali che lo impediscono.

ART. 33. — 1. Ogni Siriano ha il diritto di accedere a uffici pubblici alle condizioni stabilite dalla legge.

2. La designazione agli impieghi pubblici, permanenti o temporanei, nello Stato, nelle Amministrazioni da esso dipendenti e nei municipi, ha luogo mediante pubblici concorsi; si fa eccezione solo per i casi stabiliti dalla legge.

ART. 34. — I *waqf* musulmani sono proprietà dei Musulmani; essi sono una istituzione dello Stato, godono di indipendenza finanziaria e amministrativa e i loro organici sono stabiliti dalla legge.

TITOLO III.

Il potere legislativo.

ART. 35. — Il potere legislativo è esercitato dalla Camera dei Deputati eletta a suffragio universale, segreto, diretto e uguale, secondo le disposizioni della legge elettorale.

ART. 36. — La durata della Camera è di 4 anni completi a partire dalla data del decreto che contiene la proclamazione dei risultati definitivi delle elezioni. Non si può prorogarla se non in caso di guerra e mediante legge.

ART. 37. — Il deputato rappresenta tutto il popolo; non è lecito limitare il suo mandato con vincoli o condizioni; egli deve esercitarlo con la guida del suo onore e della sua coscienza.

ART. 38. — Elettori ed elettrici sono i Siriani e le Siriane che hanno compiuto i 18 anni di età, sono iscritti nel registro dello stato civile e hanno tutti i requisiti stabiliti dalla legge elettorale.

ART. 39. — Ogni Siriano può presentarsi candidato alla Camera quando ha tutti i requisiti per essere elettore, è istruito, ha compiuto i 30 anni di età e ha i requisiti stabiliti nella legge elettorale.

ART. 40. — La legge elettorale deve contenere disposizioni che garantiscano:

1. L'integrità dell'elezione;
2. Il diritto dei candidati di sorvegliare le operazioni elettorali;
3. La punizione di coloro che attentano alla volontà degli elettori.

ART. 41. — 1. Le elezioni generali devono compiersi entro i 60 giorni precedenti la fine della legislatura. Se le elezioni non sono completate al momento della fine della legislatura o sono state ritardate per un qualsiasi motivo, la Camera rimane in funzione fino al completamento delle elezioni della nuova Camera; in tutti i casi i poteri della [vecchia] Camera perdurano fino alla proclamazione dei risultati definitivi delle elezioni generali.

2. In caso di scioglimento della Camera dei Deputati si devono tenere elezioni generali da completarsi entro 60 giorni dalla data del decreto di scioglimento. Se

(33) *abna'*.

questo non si è verificato, la Camera sciolta riprende interamente i suoi poteri costituzionali e si riunisce subito, come se lo scioglimento non ci fosse stato.

3. Se si ritarda a compiere le elezioni generali oltre il tempo stabilito, la Camera ne investiga le cause e stabilisce le responsabilità.

ART. 42. — 1. La Camera dei Deputati è convocata per decreto entro 20 giorni dal giorno seguente quello in cui hanno inizio le elezioni; si riunisce di diritto ⁽⁸⁴⁾ il 21° giorno se non è stato emanato il decreto di convocazione.

2. Nella sua prima riunione la Camera elegge il proprio Presidente e i membri dell'Ufficio [di Presidenza].

ART. 43. — 1. La Camera è considerata in stato di convocazione permanente.

2. La Camera si riunisce d'obbligo dal principio d'ottobre alla fine di dicembre e dal 1° marzo alla metà di maggio.

3. Il Presidente della Camera fissa l'epoca delle riunioni all'infuori di questi due periodi con decisione dell'Ufficio [di Presidenza] o in base a richiesta scritta di un quarto dei membri della Camera o del Governo.

ART. 44. — I deputati non sono responsabili nè penalmente nè civilmente a causa dei fatti da essi citati o delle opinioni espresse o del voto dato durante le sedute pubbliche o segrete o i lavori delle Commissioni.

ART. 45. — I deputati godono dell'immunità durante il periodo di sessione della Camera. Non è lecito sottoporli a procedimento penale nè dare esecuzione a una sentenza penale contro di loro senza aver prima ottenuta l'autorizzazione della Camera dei Deputati; non è lecito arrestarli se non in caso di flagrante delitto e in questo caso se ne deve dare immediatamente comunicazione alla Camera.

ART. 46. — Prima di assumere la sua funzione ogni deputato proferisce pubblicamente davanti alla Camera il seguente giuramento:

« Giuro per Dio Grande che sarò fedele alla Costituzione del paese, la difenderò e difenderò l'indipendenza della patria, le libertà, gli interessi, i beni e la dignità del popolo, rispetterò le leggi del paese, adempirò la missione di deputato con onore, sincerità, dedizione e lavorerò per attuare l'unità dei paesi arabi ».

ART. 47. — L'indennità e gli emolumenti dei deputati sono stabiliti per legge.

ART. 48. — 1. Non è lecito a un deputato trar profitto dal suo mandato per qualsiasi attività.

2. La legge fissa le attività incompatibili col mandato.

ART. 49. — Se, per qualsiasi motivo, un seggio rimane vacante, si elegge un altro deputato entro due mesi dalla vacanza a condizione che il rimanente periodo di legislatura non sia inferiore a sei mesi; il mandato del nuovo membro cessa con la cessazione della legislatura.

ART. 50. — La Camera dei Deputati, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può concedere l'amnistia generale per delitti commessi prima della proposta di amnistia.

ART. 51. — I trattati che toccano la sicurezza e la finanza dello Stato, i trattati commerciali e ogni altro trattato stipulato per un periodo superiore a un anno entrano in vigore solo dopo la ratifica della Camera dei Deputati.

ART. 52. — La Camera dei Deputati può in ogni tempo formare commissioni di inchiesta o delegare uno o più dei suoi membri per inchieste su qualsiasi questione; i Ministri e tutti gli impiegati dello Stato hanno il dovere di presentare le testimonianze, i documenti e le dichiarazioni loro richieste.

ART. 53. — 1. La prima riunione in ottobre di ogni anno è presieduta dal membro più anziano, mentre i due membri più giovani fungono da segretari; poi,

(84) *hukman*.

in conformità col regolamento interno, si procede all'elezione del Presidente e dei membri dell'Ufficio [di Presidenza] della Camera.

2. Il Presidente della Camera è eletto a maggioranza assoluta del numero totale dei Deputati; se non si ha alcun risultato, [il Presidente è eletto] a maggioranza relativa nel secondo [scrutinio].

ART. 54. — 1. Il Presidente della Camera assicura l'ordine nell'interno di essa.

2. La Camera ha uno speciale corpo di guardia che ubbidisce agli ordini del Presidente della Camera; nessuna altra forza armata può entrare nella Camera o rimanere nelle sue vicinanze, salvo che su richiesta del Presidente.

ART. 55. — 1. Le sedute della Camera sono pubbliche.

2. La Camera, su richiesta del Governo o di almeno dieci deputati, ha facoltà di tenere sedute segrete per esaminare determinate questioni.

ART. 56. — 1. Le sedute della Camera si possono tenere solo quando è presente la maggioranza assoluta dei Deputati.

2. Il regolamento interno determina le responsabilità del deputato che si assenta senza legittima scusa.

ART. 57. — 1. La votazione della Camera avviene nel modo stabilito nel regolamento interno.

2. Votano soltanto i deputati presenti.

3. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

4. La Camera prende le sue decisioni a maggioranza dei presenti a meno che la Costituzione o il regolamento interno stabiliscano diversamente. Se i voti sono pari, il progetto si considera respinto.

ART. 58. — 1. Il Presidente della Repubblica, d'accordo col Consiglio dei Ministri, e ogni deputato hanno il diritto di fare proposte di legge.

2. Le leggi finanziarie che si propongono di abolire o di ridurre una tassa o di condonarne una parte o che si propongono di destinare una parte dei beni dello Stato per un qualsiasi progetto o di emettere un prestito o di garantirlo o di pagarlo non possono essere proposte altro che dal Presidente della Repubblica d'accordo col Consiglio dei Ministri o da almeno 20 deputati.

ART. 59. — La Camera dei Deputati non può rinunciare al suo potere legislativo.

ART. 60. — Quando la Camera respinge un progetto di legge esso non può esserle presentato di nuovo prima dello spirare di sei mesi.

ART. 61. — 1. Quando la Camera ha approvato una legge il Presidente della Repubblica la promulga entro 15 giorni dalla sua approvazione.

2. Ma, quando la Camera, a maggioranza assoluta dei membri, ha riconosciuto il carattere di urgenza di una legge, questa legge deve essere promulgata entro il termine in essa stabilito; se il Presidente della Repubblica non l'ha promulgata entro il periodo suddetto la promulgherà immediatamente il Presidente della Camera dei Deputati.

ART. 62. — 1. Se il Presidente della Repubblica ritiene necessaria la revisione di leggi non urgenti, le restituisce alla Camera entro il periodo stabilito per la loro promulgazione e con questo con decreto motivato deliberato nel Consiglio dei Ministri.

2. Se la Camera, a maggioranza assoluta del totale dei suoi membri, insiste su di essa, la legge deve essere immediatamente promulgata.

ART. 63. — 1. Se un quarto dei membri della Camera fa obiezioni circa la costituzionalità di una legge prima della sua promulgazione o se il Presidente della Repubblica la invia all'Alta Corte di Giustizia per dimostrarne l'incostituzionalità, la pubblicazione di essa è sospesa fino a che l'Alta Corte non avrà emesso il suo parere, [e ciò] entro 10 giorni. Se la legge ha carattere d'urgenza l'Alta Corte deve decidere entro 3 giorni.

2. Se l'Alta Corte decide che la legge è incostituzionale, essa viene restituita alla Camera per emendarne la incostituzionalità.

3. Se l'Alta Corte non emette la sua decisione entro il termine stabilito in questo articolo, il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge.

ART. 64. — 1. Alle sedute della Camera il Ministero deve essere rappresentato dal suo Presidente o da uno dei suoi membri.

2. Il Presidente del Consiglio e i Ministri possono essere presenti alle sedute della Camera e prendervi la parola. Possono durante la discussione chiedere l'assistenza di esperti di loro scelta.

3. Il Ministro la cui presenza sia richiesta dal Presidente della Camera deve assistere alla seduta.

ART. 65. — Ogni deputato può rivolgere al Governo interrogazioni e interpellanze ⁽³⁵⁾. Il Governo deve rispondere entro il termine stabilito dal regolamento interno.

ART. 66. — 1. Il regolamento interno fissa le norme delle discussioni, mozioni ⁽³⁶⁾, interrogazioni e interpellanze, la competenza dell'Ufficio [di Presidenza] e delle Commissioni e gli altri lavori della Camera.

2. Il regolamento interno ha forza di legge; non può essere modificato che in conformità con le norme in esso riportate.

ART. 67. — 1. La Camera non prende in considerazione una mozione di sfiducia ⁽³⁷⁾ verso il Governo se non è presentata da almeno 15 deputati e non la discute che dopo due giorni dalla presentazione.

2. Quando la Camera ha deciso a maggioranza assoluta la sfiducia verso il Ministero, questo deve dimettersi in blocco.

3. Il Ministro che ha avuto un voto di sfiducia deve dimettersi.

ART. 68. — La Camera sceglie una Commissione per esaminare le lagnanze presentate da uno o più cittadini. La Commissione deve esaminare ogni lagnanza e informare il suo presentatore del risultato dell'esame.

TITOLO IV.

Il potere esecutivo.

ART. 69. — Il Presidente della Repubblica e il Consiglio dei Ministri esercitano il potere esecutivo per delega del popolo; entro i limiti stabiliti nella Costituzione.

I. - Il Presidente della Repubblica.

ART. 70. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

La legge stabilisce i privilegi e le prerogative del suo grado.

ART. 71. — 1. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei Deputati con votazione segreta.

2. Egli deve ottenere una maggioranza di due terzi del numero totale dei deputati.

3. Se non si ottiene [la maggioranza di due terzi], si ripete l'elezione ed è sufficiente la maggioranza assoluta.

4. [Se neppure questa] è ottenuta, [la votazione] si ripete una terza volta ed è allora sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 72. — Colui che è eletto alla Presidenza della Repubblica deve necessariamente:

⁽³⁵⁾ *al-as'ilah wa 'l-istigabat.*

⁽³⁶⁾ *mudhakharat.*

⁽³⁷⁾ *talab hagb ath-thiqah 'an...*

1. Essere [cittadino] siriano da 10 anni;
2. Avere i requisiti per presentarsi come candidato alla Camera;
3. Aver compiuto i 40 anni.

ART. 73. — 1. La durata della carica di Presidente della Repubblica è di 5 anni completi a partire [dal giorno] dell'elezione. La carica può essere rinnovata solo dopo passati cinque anni completi dalla fine della [precedente] carica.

2. Se la durata della legislatura termina nello stesso mese in cui termina il periodo di funzione del Presidente, questi rimane in carica fino a dopo l'espletamento delle elezioni e la convocazione della nuova Camera, purchè il periodo supplementare non superi i tre mesi.

ART. 74. — Non è lecito cumulare le funzioni di Presidente della Repubblica con quelle di deputato.

ART. 75. — Prima di assumere la sua carica, il Presidente della Repubblica profersce dinanzi alla Camera dei Deputati il seguente giuramento:

« Giuro per Dio Alto e Potente di rispettare la Costituzione e le leggi del paese, di essere custode della libertà, degli interessi, dei beni del popolo, di essere fedele al regime repubblicano, di prodigare i miei sforzi e ogni mia forza per salvaguardare l'indipendenza della patria e difendere l'integrità del suo territorio e di lavorare ad attuare l'unità dei paesi arabi ».

ART. 76. — La Camera dei Deputati elegge il nuovo Presidente della Repubblica al massimo un mese e al minimo 15 giorni prima che il Presidente in carica cessi dalle sue funzioni.

ART. 77. — 1. Il Governo deve informare il Presidente della Repubblica dei negoziati internazionali.

2. Il Presidente della Repubblica firma e ratifica i trattati dopo che la Camera dei Deputati li ha approvati.

3. Egli accredita i Capi delle Missioni diplomatiche presso i Governi esteri e riceve le credenziali dei Capi delle Missioni diplomatiche estere.

ART. 78. — Il Presidente della Repubblica può invitare il Consiglio dei Ministri a tenere una riunione sotto la sua presidenza e ordinare che venga redatto e conservato il verbale della seduta.

ART. 79. — Ogni decreto, documento e lettera relativa agli affari di Stato, emanato dal Presidente della Repubblica è [contro]firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro competente, ad eccezione del decreto di nomina del Presidente del Consiglio o di quello di accettazione delle sue dimissioni.

ART. 80. — Il Presidente della Repubblica firma i decreti di nomina dei giudici e degli impiegati per cui la legge stabilisce la nomina mediante decreto; firma inoltre i decreti-regolamenti ⁽³⁸⁾ e gli altri decreti che gli sono sottoposti conformemente alla legge.

ART. 81. — 1. Se i decreti non sono firmati dal Presidente della Repubblica entro 10 giorni da quando gli sono stati sottoposti e non sono da lui trasmessi, entro lo stesso periodo, all'Alta Corte di Giustizia per la loro incostituzionalità o illegalità, essi sono pubblicati dal Presidente del Consiglio e considerati esecutivi.

2. Se l'Alta Corte non decide intorno ai decreti trasmessi entro 10 giorni da quando le sono pervenuti, il Presidente del Consiglio li pubblica e sono considerati esecutivi.

3. Fanno eccezione a ciò il decreto di scioglimento della Camera dei Deputati che il Presidente della Repubblica ha il diritto di respingere senza addurne i motivi e i decreti di convalida della pena capitale.

ART. 82. — Il Presidente della Repubblica dichiara la guerra e stipula la pace

(38) *al-marasim at-tanzimiyyah.*

per decisione del Consiglio dei Ministri, previa consultazione del Consiglio nazionale di difesa e previo accordo con la Camera dei Deputati.

ART. 83. — Il Presidente della Repubblica è il supremo comandante dell'esercito ed è il capo del Consiglio nazionale di difesa.

ART. 84. — Il Presidente della Repubblica prende contatto con la Camera dei Deputati mediante messaggi indirizzati al Presidente della Camera.

ART. 85. — 1. Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei Deputati mediante decreto motivato, deliberato nel Consiglio dei Ministri.

2. La Camera dei Deputati non può essere sciolta prima di diciotto mesi dalla sua elezione.

3. In caso di scioglimento della Camera il Ministero si dimette e il Presidente della Repubblica designa un governo, formato da membri che non siano i dimissionari, il quale sovrintenderà alle elezioni.

ART. 86. — 1. Il Presidente della Repubblica è responsabile nei due casi di violazione della Costituzione e di alto tradimento.

2. E' responsabile pure di delitti comuni.

3. Il Presidente della Repubblica è giudicato soltanto dall'Alta Corte di Giustizia.

4. Si può prendere in esame il deferimento del Presidente della Repubblica all'Alta Corte soltanto se un quarto dei membri della Camera dei Deputati ne ha presenatto alla Presidenza della Camera richiesta scritta motivata. Prima di essere esaminata, la richiesta viene trasmessa alle due Commissioni costituzionali e giudiziaria riunite; esse presenteranno la loro relazione entro tre giorni dalla trasmissione della richiesta. Una speciale seduta è indetta per discutere la richiesta di deferimento; in essa non può essere esaminata alcuna altra questione.

5. Il Presidente della Repubblica non può in tutti i casi essere deferito all'Alta Corte che con l'approvazione della maggioranza assoluta di tutti i deputati.

6. Quando il Presidente della Repubblica è deferito all'Alta Corte, la carica di Presidente si considera vacante fino a che la Corte non avrà emesso la sua decisione.

7. Una legge a carattere costituzionale regola le forme di accusa e di giudizio davanti all'Alta Corte.

ART. 87. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere grazia ⁽³⁹⁾

ART. 88. — 1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, quando questo non può adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera a condizione che durante tale periodo egli rinunci alla Presidenza della Camera in favore del Vice Presidente.

2. In caso di impedimento permanente e in caso di morte o dimissioni, la Camera dei Deputati, entro 10 giorni dalla vacanza della Presidenza, si riunisce su invito del suo Presidente per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera non è convocata nel termine su ricordato si riunisce di diritto l'undecimo giorno.

3. Se la Camera dei Deputati è sciolta o se mancano meno di due mesi al termine della legislatura il Presidente della Camera continua nell'esercizio delle funzioni summenzionate fino alla riunione della nuova Camera.

ART. 89. — La dotazione del Presidente della Repubblica è fissata per legge.

2. - Il Ministero.

ART. 90. — All'inizio di ogni legislatura o dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica o dopo un voto di sfiducia nel Ministero o dopo le dimissioni di esso o la vacanza della Presidenza del Consiglio per qualsiasi motivo, il

(39) 'afw khass.

Presidente della Repubblica nomina un Presidente del Consiglio, e su proposta del Presidente del Consiglio nomina i Ministri.

ART. 91. — 1. Il Ministero presenta il proprio programma alla Camera dei deputati che vota la fiducia.

2. La fiducia si considera concessa quando è sostenuta dalla maggioranza dei deputati presenti.

ART. 92. — 1. Il Consiglio dei Ministri dirige la politica dello Stato.

2. Il Consiglio dei Ministri si riunisce sotto la presidenza del proprio Presidente per esaminare le seguenti questioni:

a) progetti di leggi;

b) decreti-regolamenti;

c) bilancio dello Stato e bilanci particolari;

d) politica interna ed estera;

e) questioni che il Presidente del Consiglio o uno dei Ministri, d'accordo col Presidente, propone di presentare al Consiglio;

f) altre questioni indicate dalla legge.

3. Le decisioni del Consiglio dei Ministri sono prese a maggioranza; il Ministro che abbia fatto opposizione si considera consenziente fino a che non si dimette.

ART. 93. — La legge fissa l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei Ministri, e fissa le attribuzioni di ogni Ministro.

ART. 94. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige le sedute sotto la sua presidenza.

2. Armonizza i lavori tra i vari Ministri.

3. Egli solo ha facoltà di proporre la fiducia nel Ministero alla Camera dei Deputati.

4. Egli ha facoltà di affidare alcune sue funzioni a uno dei Ministri.

ART. 95. — Il Presidente della Repubblica, d'accordo col Consiglio dei Ministri, promulga i decreti relativi ai regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, purchè non importino sospensione di esse o esenzione dalla loro esecutorietà o modificazione delle loro disposizioni.

ART. 96. — In caso di dimissioni del Ministero o di voto di sfiducia, i Ministri continuano a disimpegnare gli affari fino alla formazione del nuovo Ministero.

ART. 97. — Mentre sono al potere, i Ministri non possono nè direttamente nè indirettamente acquistare o prendere in affitto beni dello Stato, anche se all'asta pubblica, non possono partecipare a contratti o ad aggiudicazioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni o da istituzioni dipendenti dall'Amministrazione dello Stato o sottoposte al suo controllo; è pure proibito loro di essere membri del Consiglio di Amministrazione di una società qualsiasi o rappresentanti di essa o di partecipare a imprese commerciali.

ART. 98. — Il Ministero è collegialmente responsabile verso la Camera dei Deputati della politica generale; ogni Ministro è individualmente responsabile dei lavori del proprio Ministero.

ART. 99. — La legge determina la responsabilità civile, finanziaria e penale dei Ministri.

ART. 100. — Il Ministro posto in stato d'accusa è sospeso dalle sue funzioni fino a che l'Alta Corte non abbia presa una decisione circa l'accusa mossagli; le sue dimissioni non impediscono che sia sottoposto a giudizio.

ART. 101. — Le cariche di Ministro e di Deputato sono cumulabili.

ART. 102. — Le dotazioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri sono stabilite da una legge.

ART. 103. — E' istituito un Ufficio di ispezione che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Quest'Ufficio rimette alla Presidenza della Camera dei Deputati copia dei rapporti dei suoi ispettori, le conclusioni [di tali rapporti] e le proprie osservazioni.

3. I suoi quadri ⁽⁴⁰⁾, le sue attribuzioni e l'immunità dei suoi membri sono stabiliti per legge.

TITOLO V.

Il potere giudiziario.

ART. 104. — La magistratura ⁽⁴¹⁾ è un potere indipendente.

ART. 105. — 1. I giudici ⁽⁴²⁾ sono indipendenti; all'infuori della legge nessuna autorità su di loro nell'amministrazione della giustizia.

2. Il loro onore, la loro coscienza e la loro integrità ⁽⁴³⁾, sono garanzia dei diritti e della libertà della gente.

ART. 106. — Il magistrato prima di assumere il suo ufficio giura di giudicare con equità e di rispettare la legge.

ART. 107. — I giudizi sono emessi in nome del popolo siriano e devono essere motivati.

ART. 108. — Esercitano la giustizia nello Stato:

1. L'Alta Corte di Giustizia;
2. La Corte di Cassazione;
3. Gli altri Tribunali.

ART. 109. — I giudici sono designati con decisione del Consiglio Superiore della Magistratura e mediante decreto in conformità con le disposizioni della legge.

ART. 110. — La promozione, il trasferimento, i provvedimenti disciplinari e la destituzione dei giudici hanno luogo con decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in conformità con le disposizioni della legge.

ART. 111. — Il Pubblico Ministero è una istituzione giudiziaria unica presieduta dal Ministro della Giustizia.

ART. 112. — Il Pubblico Ministero salvaguarda la giustizia, veglia all'applicazione delle leggi, persegue in giudizio coloro che ad esse contravvengono ed eseguisce le sentenze penali.

ART. 113. — La legge fissa [le norme per] la nomina, la promozione, il trasferimento, i provvedimenti disciplinari e la destituzione dei magistrati del Pubblico Ministero.

ART. 114. — I quadri e i gradi dei Tribunali civili e militari e gli emolumenti dei magistrati sono fissati per legge.

ART. 115. — I quadri degli ausiliari di giustizia ⁽⁴⁴⁾ sono fissati per legge; la loro nomina, promozione, destituzione dipendono dal Ministero della Giustizia.

1. - *L'Alta Corte di Giustizia.*

ART. 116. — 1. L'Alta Corte di Giustizia si compone di 7 membri eletti dalla Camera dei Deputati in base a una lista di 14 nomi.

Il Presidente della Repubblica forma questa lista coi [nomi di] coloro che siano dotati delle qualità atte a sobbarcarsi tale posto, a condizione che posseggano un diploma superiore e abbiano compiuto i 40 anni di età.

2. L'elezione ha luogo in una seduta speciale e con lista unica comprendente

⁽⁴⁰⁾ *milak.*

⁽⁴¹⁾ *al-qada'.*

⁽⁴²⁾ *qudat al-hukm.*

⁽⁴³⁾ *tagarrud.*

⁽⁴⁴⁾ *musa'idun qada-iiyun.*

7 nomi; questo entro 10 giorni da quando la lista è pervenuta alla Camera dei Deputati.

3. Riesce eletto chi riporta i voti della maggioranza assoluta del numero complessivo dei Deputati.

4. Se non si ottiene questa maggioranza, si ripete l'elezione ed è allora sufficiente la maggioranza dei presenti.

5. Se non la si ottiene, si ripete una terza volta ed è allora sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 117. — La legge stabilisce le attività che non sono cumulabili con la carica di membro dell'Alta Corte.

ART. 118. — 1. Il membro dell'Alta Corte rimane in carica 5 anni e può essere rieletto.

2. Il membro dell'Alta Corte può essere sospeso dalla sua funzione solo con decisione di almeno quattro membri.

ART. 119. — L'Alta Corte elegge fra i suoi membri a maggioranza assoluta il proprio Presidente per 5 anni.

ART. 120. — 1. Quando, per qualsiasi ragione, il posto di uno dei membri dell'Alta Corte rimane vacante, la Camera dei Deputati elegge un successore da una lista comprendente tre nomi per ognuno dei posti vacanti e compilata dal Presidente della Repubblica.

2. La compilazione della lista e l'elezione avviene secondo le condizioni e le norme ricordate nell'art. 116.

ART. 121. — Il Presidente e i membri dell'Alta Corte pronunciano davanti alla Camera dei Deputati in seduta speciale, alla presenza del Presidente della Repubblica, il seguente giuramento:

« Giuro per Dio Altissimo di rispettare la Costituzione e le leggi del paese e di adempiere il mio dovere con imparzialità e lealtà ».

ART. 122. — 1. L'Alta Corte esamina e decide irrevocabilmente ⁽⁴⁵⁾ sulle seguenti questioni:

- a) Costituzionalità delle leggi trasmesse secondo l'art. 63;
- b) Costituzionalità e legalità dei progetti di decreti trasmessi dal Presidente della Repubblica;
- c) Giudizio sul Presidente della Repubblica e i Ministri;
- d) Infirmità ⁽⁴⁶⁾ dell'elezioni;
- e) Richiesta di annullamento degli atti e delle decisioni amministrative, dei decreti incostituzionali o illegali in contrasto con i decreti-regolamenti, quando chi è danneggiato da essi presenta lagnanze.

2. La legge stabilisce le norme per l'esame e la decisione circa le precedenti questioni.

2. - Il Consiglio Superiore della Magistratura.

ART. 123. — Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto di 7 membri [e precisamente]:

- a) Il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia in funzione di Presidente;
- b) Due membri dell'Alta Corte;
- c) Quattro dei magistrati della Corte di Cassazione più elevati in grado.

ART. 124. — 1. Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura propone a detto Consiglio la nomina, la promozione, il trasferimento, i provvedimenti

⁽⁴⁵⁾ *bi-surah mubramah.*

⁽⁴⁶⁾ *ta'un.*

disciplinari e la destituzione dei magistrati in conformità con le disposizioni della legge; il Consiglio prende le sue decisioni in proposito a maggioranza assoluta.

2. Il Presidente prepara i progetti di decreti in base alle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura, li firma e li trasmette al Ministro della Giustizia in conformità con le disposizioni dell'art. 80.

ART. 125. — Il Consiglio Superiore della Magistratura propone i progetti delle leggi relative alla immunità dei magistrati e delle norme per la loro nomina, promozione, trasferimento, destituzione e per i provvedimenti disciplinari contro di loro.

TITOLO VI.

Le divisioni amministrative.

ART. 126. — Il territorio della Repubblica si divide in province ⁽⁴⁷⁾ di cui la legge stabilisce il numero, le divisioni e le frontiere.

ART. 127. — Le disposizioni delle leggi si ispirano al principio di allargare le attribuzioni dei capi delle unità amministrative e dei capi dei servizi nei capoluoghi e nelle province.

ART. 128. — 1. In ogni provincia si forma un Consiglio eletto per tre quarti e nominato per il rimanente quarto.

2. La legge stabilisce la durata del Consiglio, il numero dei suoi membri, le norme dell'elezione e le condizioni della nomina.

3. Il Consiglio elegge un Presidente e un Ufficio esecutivo; la legge fissa la loro durata in carica, le loro attribuzioni, le norme per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 129. — I principali compiti del Consiglio delle province sono quelli di contribuire alle seguenti questioni:

1. Lotta contro le malattie estendendo l'assistenza sanitaria gratuita e la protezione delle madri e dei bambini;

2. Lotta contro l'ignoranza, istituendo asili infantili ⁽⁴⁸⁾, scuole primarie, elementari, professionali, istruendo gli analfabeti e cooperando alla diffusione dell'istruzione;

3. Procurare in abbondanza l'acqua potabile nei villaggi e nelle città, costruire una rete locale di strade e generalizzare l'elettricità;

4. Delimitare le zone municipali nelle province;

5. Stabilire e regolare le fiere;

6. Sviluppare il turismo e la villeggiatura e sorvegliare gli alberghi;

7. Organizzare le comunicazioni locali;

8. Sfruttare le acque minerali;

9. Piantare boschi e sviluppare le piantagioni;

10. Proteggere e partecipare alle opere di beneficenza;

11. Regolare e sfruttare la pesca marina e fluviale e la caccia.

ART. 130. — 1. Le entrate delle province, destinate all'assolvimento dei loro compiti, sono costituite:

a) da una percentuale fissata dalla legge e presa sulle imposte generali percepite nella provincia o aggiunta ad esse;

b) da tasse locali imposte dal Consiglio della provincia nei limiti della legge.

Queste tasse non debbono impedire il trasferimento delle persone e il passaggio dei beni fra le province nè limitare il diritto dei cittadini all'esercizio del mestiere o del lavoro nel territorio nazionale.

⁽⁴⁷⁾ *muhafazat.*

⁽⁴⁸⁾ *dur al-hidanah.*

2. La legge regola le norme della contabilità speciale dei Consigli delle province.

ART. 131. — Il Consiglio della provincia determina la destinazione ⁽⁴⁹⁾ delle spese negli affari rientranti nelle sue attribuzioni.

TITOLO VII.

Le finanze.

ART. 133. — 1. Il Governo prepara il bilancio generale.

2. Solo la Camera dei Deputati ha il diritto di approvarlo.

ART. 134. — 1. Per ogni anno finanziario c'è un unico bilancio generale che comprende le entrate e le spese ordinarie; soltanto mediante una legge si possono istituire bilanci autonomi o annessi.

2. In caso di necessità il Governo ha facoltà di redigere un progetto straordinario di bilancio, per più di un anno, nel quale siano comprese le entrate e le spese straordinarie; esso può avere esecuzione solo quando è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

ART. 135. — La legge stabilisce le norme di ordinamento, approvazione, esecuzione dei bilanci locali e della chiusura dei conti ⁽⁵⁰⁾.

ART. 136. — 1. La legge stabilisce l'inizio dell'anno finanziario.

2. Il Governo presenta alla Camera dei Deputati un progetto di bilancio generale per ogni anno finanziario, almeno tre mesi prima del suo inizio.

ART. 137. — I deputati votano articolo per articolo il bilancio ordinario e straordinario.

ART. 138. — 1. La legge del bilancio può contenere solamente le pure disposizioni finanziarie.

2. Non si possono introdurre nella legge del bilancio tributi e servizi che richiedono nuove spese.

3. Le disposizioni della legge del bilancio sono esecutive solo nell'anno per cui sono stabilite.

ART. 139. — 1. Durante l'esame del bilancio la Camera dei Deputati non ha facoltà di aumentare le previsioni del totale delle entrate e delle spese.

2. La Commissione del bilancio può modificare il progetto di bilancio a condizione che venga rispettato il primo comma.

3. I deputati non possono proporre un aumento nelle spese o l'introduzione di una nuova spesa dopo che la Commissione del bilancio ha terminato di redigere la sua relazione sul progetto di bilancio.

4. Dopo l'approvazione del bilancio la Camera dei Deputati può approvare leggi la cui natura sia l'introduzione di nuove spese e di entrate corrispondenti.

ART. 140. — Se la Camera dei Deputati non ha potuto approvare il progetto di bilancio prima dell'inizio dell'anno finanziario per cui era stato compilato, si aprono crediti mensili temporanei mediante decreto deliberato in Consiglio dei Ministri, sulla base di un dodicesimo dei crediti dell'anno precedente: le entrate sono riscosse conformemente alle leggi in vigore alla fine dell'anno finanziario precedente.

ART. 141. — 1. Il Governo non può oltrepassare il limite massimo per le spese previste per ogni pubblica amministrazione e la legge del bilancio non può comprendere un testo che dia facoltà al Governo di oltrepassarlo.

2. Solo mediante legge si possono aprire crediti nuovi o supplementari o stornati ⁽⁵¹⁾.

⁽⁴⁹⁾ *gihah.*

⁽⁵⁰⁾ *qat' al-hisabat.*

⁽⁵¹⁾ *manqulah.*

ART. 142. — I conti consuntivi ⁽⁵²⁾ dell'anno finanziario sono presentati alla Camera dei Deputati entro un periodo di non oltre due anni dalla fine di detto anno. La chiusura di questi conti è compiuta mediante legge.

ART. 143. — L'imposta è applicata allo scopo di pubblica utilità.

2. L'imposta è fissata in denaro; la legge non può imporre una imposta in natura ⁽⁵³⁾ salvo che in casi eccezionali.

ART. 144. — 1. Solo per legge si può introdurre o modificare o abolire una imposta.

2. Non si può esentare qualcuno dal pagare una imposta o parte di essa se non nei casi indicati nella legge.

3. Non si può imporre ad alcuno il pagamento dell'imposta se non nel modo indicato nella legge.

ART. 145. — 1. Non si può contrarre un prestito generale o particolare se non mediante una legge che ne indichi le condizioni, l'interesse e le modalità di rimborso.

2. Lo Stato non può emettere un prestito o garantirlo se non mediante una legge.

3. La legge stabilisce le norme per stipulare contratti o obblighi che implicano spese dalla cassa dello Stato.

ART. 146. — Non si possono concedere monopoli o concessioni di sfruttamento di una ricchezza naturale del paese o di esercizio di un pubblico servizio se non mediante legge e per un tempo limitato.

ART. 147. — 1. La Corte dei Conti verifica i conti dello Stato per delega della Camera dei Deputati e presenta ad essa un rapporto generale che contiene le sue opinioni, le sue osservazioni, l'indicazione delle trasgressioni commesse e delle responsabilità derivantive.

2. La Camera dei Deputati elegge i membri della Corte dei Conti a maggioranza assoluta dei presenti; se non si ha alcun risultato l'elezione si ripete e [in tal caso] è sufficiente la maggioranza relativa. L'elezione si fa su una lista compilata dall'Ufficio della Camera e contenente il doppio del numero di cui si richiede l'elezione.

3. La Corte dei Conti fa capo direttamente alla Camera dei Deputati.

4. Una legge, il cui progetto è preparato dall'Ufficio della Camera dei Deputati, fissa i quadri della Corte dei Conti, le attribuzioni e l'immunità dei suoi membri, le modalità di controllo sulle operazioni.

5. Il bilancio della Corte dei Conti fa parte del bilancio della Camera dei Deputati.

ART. 148. — La Camera dei Deputati può incaricare la Corte dei Conti di qualsiasi investigazione o di studi relativi alle entrate o alle spese o all'amministrazione del Tesoro.

ART. 149. — Il Governo deve presentare alla Camera dei Deputati l'indicazione della situazione finanziaria dello Stato almeno una volta ogni anno.

ART. 150. — Il sistema monetario è stabilito per legge.

TITOLO VIII.

Gli affari economici.

ART. 151. — Lo Stato sovrintende all'economia nazionale e la regola per assicurare al popolo un livello conveniente di vita, sfruttando la terra, promuovendo l'industria e il commercio e procurando lavoro a tutti i cittadini.

⁽⁵²⁾ *al-hisabat an-niha'iyyah.*

⁽⁵³⁾ *daribah 'ainiyyah.*

ART. 152. — 1. E' istituito nello Stato un Consiglio economico permanente che ha per compito di proporre piani e programmi economici per accrescere le possibilità della nazione nei differenti campi economici.

2. Il Consiglio presenta le sue relazioni e i risultati dei suoi lavori al Governo e alla Camera dei Deputati.

3. — Sono fissati per legge il numero dei membri del Consiglio economico e le modalità della loro scelta in modo da garantire la realizzazione degli scopi che da esso si attendono.

ART. 153. — Si possono creare istituzioni che godano indipendenza finanziaria e amministrativa per eseguire e dirigere determinati problemi; questo avviene mediante una legge che fissa il numero dei loro membri, le modalità della loro scelta e del loro controllo.

ART. 154. — Lo Stato chiede il rimborso del denaro che spende per i progetti di irrigazione e di bonifica delle terre a coloro che ne traggono vantaggio, in un periodo di tempo che si accordi con le loro possibilità e che è fissato dalla legge.

TITOLO IX.

La revisione della Costituzione.

ART. 155. — 1. Il Presidente della Repubblica, d'accordo con il Consiglio dei Ministri, e i Deputati hanno facoltà di chiedere la revisione di uno o più articoli della Costituzione a condizione che questo si compia in conformità con le seguenti condizioni:

a) nella richiesta di revisione si devono indicare gli articoli che si vogliono modificare e il motivo che la ha determinata;

b) se la richiesta è presentata dai deputati deve essere firmata da almeno un terzo del loro numero complessivo;

c) la Camera discute la richiesta di revisione, poi la vota a maggioranza assoluta del totale dei suoi membri; se è respinta, il rifiuto si considera definitivo e non si può ripetere la richiesta di revisione dei medesimi articoli prima che sia trascorso un anno;

d) se la maggioranza assoluta del totale dei membri è d'accordo per la revisione, questo si considera come un desiderio di revisione;

e) dopo sei mesi dalla approvazione del desiderio di revisione la Camera discute intorno agli articoli di cui si vuole la revisione; se due terzi di tutti i suoi membri sono d'accordo sulla modifica, essa entra nel testo della Costituzione e diventa esecutiva.

2. I deputati devono ripetere il giuramento sulla Costituzione modificata, entro due settimane dalla sua approvazione.

TITOLO X.

Disposizioni transitorie.

ART. 156. — Questa Costituzione non può essere modificata prima che siano trascorsi due anni dalla sua entrata in vigore.

ART. 157. — Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione deve essere promulgata una legge sulla responsabilità del Presidente della Repubblica e dei Ministri e sulle norme per la loro citazione in giudizio.

ART. 158. — 1. Il Governo lavorerà alla sedentarizzazione dei beduini.

2. Sarà fatta una legge speciale che salvaguardi le tradizioni beduine fra i nomadi e determini le tribù che sono soggette alle sue disposizioni fino al completamento della loro sedentarizzazione.

3. Sarà preparato un piano graduale per garantire l'attuazione della sedentarizzazione dei beduini e sarà approvato, con i suoi crediti, mediante una legge.

4. Nella legge sulle elezioni saranno messe disposizioni transitorie speciali per le elezioni da parte dei nomadi; in esse saranno prese in considerazione la loro posizione riguardo al registro [dello stato] civile e le modalità della votazione.

ART. 159. — 1. L'istruzione elementare deve essere generalizzata in tutte le regioni dello Stato entro 10 anni al massimo dall'entrata in vigore delle disposizioni di questa Costituzione.

2. Per questo sarà preparato un piano dettagliato graduale che sarà approvato, con i suoi crediti, mediante una legge.

3. Tutti i Governi che si susseguano al potere entro i suddetti anni sono obbligati a dare esecuzione al piano preparato per raggiungere questo scopo.

ART. 160. — 1. L'analfabetismo deve essere soppresso nel paese entro 10 anni al massimo dall'entrata in vigore delle disposizioni di questa Costituzione.

2. Per questo sarà preparato un piano dettagliato che sarà approvato, con i suoi crediti, mediante una legge.

3. Tutti i Governi che si susseguano al potere entro i suddetti anni sono obbligati a dare esecuzione al piano preparato per raggiungere questo scopo.

ART. 161. — Entro due anni dall'entrata in vigore di questa Costituzione deve essere costituito il registro [dello stato] civile e l'iscrizione di tutti i cittadini.

ART. 162. — Dopo l'approvazione di questa Costituzione la Camera dei Deputati elegge immediatamente una speciale Commissione dei suoi membri, coadiuvata da un numero sufficiente di specialisti e di esperti, per presentare i progetti di legge necessari per conciliare la legislazione attuale con le disposizioni di questa Costituzione.

2. La Commissione e la Camera dei Deputati hanno il dovere di espletare questo compito entro due anni dall'entrata in vigore di questa Costituzione.

ART. 163. — La vigente legislazione che sia in contrasto con le disposizioni di questa Costituzione rimane temporaneamente in vigore fino a che sia modificata in conformità con le disposizioni della Costituzione.

ART. 164. — 1. La funzione di Costituente della presente Assemblea cessa appena approvata questa Costituzione; essa diventa Camera dei Deputati ed esercita le funzioni indicate in questa Costituzione.

2. L'Ufficio dell'Assemblea Costituente continua a funzionare fino a che hanno luogo le elezioni dell'Ufficio indicato nell'art. 53 della Costituzione.

ART. 165. — Per formare per la prima volta l'Alta Corte di Giustizia il Presidente della Repubblica, entro quattro mesi dalla sua elezione, presenta una lista con i nomi di persone da lui proposte come candidati in conformità con l'art. 116.

ART. 166. — Questa Costituzione è considerata in vigore dal momento della sua approvazione ed pubblicata dal Presidente dell'Assemblea Costituente.

Damasco, 23 dhu 'l-qa'dah 1369, 5 settembre 1950.

AMEDEO GIANNINI

NUOVE COSTITUZIONI DI STATI
DEL VICINO ORIENTE
E DELL' AFRICA

(SIRIA - LIBIA - GIORDANIA - ERITREA)



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1954